

Codice A1607C

D.D. 16 luglio 2025, n. 533

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - VILLANOVA BIELLESE (BI) - Intervento: "Realizzazione nuovo capanno agricolo" Variante a quanto già autorizzato con Provvedimento Autorizzativo Unico SUAP n°2/2024 - Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 533/A1607C/2025

DEL 16/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – VILLANOVA BIELLESE (BI) - Intervento: “Realizzazione nuovo capanno agricolo” Variante a quanto già autorizzato con Provvedimento Autorizzativo Unico SUAP n°2/2024 - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza dell’*omissis* pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive Biellese volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i).;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

caterina.silva@regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/439/2025A/A1600A

Rif. n. 56115/A16000A del 07/04/2025

RELAZIONE

Oggetto: PRATICA SUAP N° 4/2025 IN DATA 31/03/2025 PROT. 359/2025
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: Villanova Biellese (BI)
Intervento: "REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNO AGRICOLO" VARIANTE a quanto già autoriz-
zato con PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO SUAP n°2/2024.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive Biellese in data 07.04.2025, con nota prot. 403 del 07.04.2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che il progetto proposto costituisce Variante rispetto a quanto già autorizzato con Provvedimento Autorizzatorio Unico Suap n. 2/2024; in particolare si prevede ora la traslazione verso est dell'area di sedime del nuovo fabbricato da realizzare, di entità pari a circa 24 mt. (cfr. Tav.02) sostanzialmente equivalente alla sua lunghezza, mantenendo così libera la visuale verso nord dall'edificio di medesima proprietà insistente sul mappale limitrofo; si prevede altresì la riduzione del marciapiede sul lato est, l'ampliamento sia del marciapiede che della copertura sul lato opposto, verso ovest, lo spostamento verso l'esterno delle tre colonne poste su tale fronte, e la realizzazione di un tratto di viabilità privata al fine di collegare la strada privata esistente con il nuovo edificio in progetto, che sarà completato con un area di manovra esterna posta sui lati nord ed est, pavimentati in ghiaia drenante; la dimensione complessiva di ingombro dell'intero nuovo fabbricato è pari a mt 23x14, invece delle dimensioni autorizzate pari a mt 24x14;

si rammenta che l'area è localizzata a sud rispetto alla Riserva Naturale del Parco delle Baragge, ricadente all'interno dell'ambito di paesaggio classificato come "Baraggia tra Biella e Cossato";

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Villanova Biellese (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che il progetto di Variante proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che il progetto di Variante proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato"*, la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area *"(...) perché trattasi di una zona di territorio caratterizzata da un ambiente naturale tipicamente baraggivo, con vegetazione caratteristica, bassa, cespugliosa con rade macchie boschive, habitat privilegiato di rare specie faunistiche locali"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B012 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.g del D.Lgs 42/2004,

considerato che il progetto di Variante proposto prevede la traslazione dell'area di sedime del nuovo fabbricato da realizzare, già oggetto di positiva valutazione paesaggistica con D.D. n. 374/A1607C/2024 del 17.05.2024, con modeste modifiche dimensionali senza variazione della tipologia costruttiva e dei materiali impiegati, consentendone un idoneo inserimento paesaggistico con il contesto naturale circostante;

visto che il nuovo fabbricato da realizzare, oggetto di traslazione verso est, non risulta comunque visibile dalla limitrofa S.P. 230, costituente il principale punto di vista rispetto al contesto, stante la fitta macchia boschiva tra la viabilità di accesso e la strada provinciale, e la naturale morfologia del terreno;

considerato che le opere così come proposte in variante non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████ 25032025-1027.010_0.Doc_b_paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica</i>	██████████ 25032025-1027.040_5.Doc_a_paesagg.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico Inquadramento cartografico</i>	██████████-25032025-1027.040_0.Tav_01_paesaggistica.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Planimetria generale, pianta verifica distanze, calcolo superficie coperta</i>	██████████ 25032025-1027.040_1.Tav_02_paesaggistica.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Situazione autorizzata: piante, prospetti, sezioni, schizzi progettuali</i>	██████████ 25032025-1027.040_2.Tav_03_SA_paesaggistica.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Situazione comparativa: piante, prospetti, sezioni</i>	██████████ 25032025-1027.040_3.Tav_03_SC_paesaggistica.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico Situazione finale di progetto: piante, prospetti, sezioni, schizzi progettuali</i>	██████████ 25032025-1027.040_4.Tav_03_SP_paesaggistica.pdf.p7m

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori
Arch. Andrea Bartucciottto
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.